

**Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-05227**

Atto n. 4-05227

Pubblicato il 19 maggio 2011

Seduta n. 555

CASSON , FONTANA , GALPERTI , ANTEZZA , FILIPPI Marco , ROILO , GARRAFFA , GRANAIOLA , CHIURAZZI - Ai Ministri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e della salute. -

Premesso che:

quasi 40 anni fa ha avuto inizio in Italia la mobilitazione di cittadini e di lavoratori per bandire l'amianto e i suoi effetti nocivi. Le lotte e gli scioperi iniziati in Piemonte (dove si trovavano le cave di Balangero e l'eternit di Casale Monferrato), in Friuli-Venezia Giulia (a Monfalcone e Trieste), in Veneto (a Porto Marghera) e in Lombardia (a Broni, Seveso, alla Breda di Sesto) portarono alla sottoscrizione di accordi sindacali che prevedevano l'istituzione dei «libretti sanitari individuali», il registro dei dati ambientali di reparto nelle fabbriche, nonché i controlli delle aziende sanitarie locali sugli ambienti di lavoro. Questi accordi sindacali furono poi recepiti da leggi regionali e, successivamente, da leggi nazionali;

nel 1992, dopo oltre 20 anni di processi civili e penali, è stata approvata la legge 27 marzo 1992, n. 257, «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto», che prevede il divieto di estrazione, lavorazione, utilizzo e commercializzazione dell'amianto, la bonifica degli edifici, delle fabbriche e del territorio, misure per la tutela sanitaria e previdenziale dei lavoratori ex esposti all'amianto, nonché misure per il risarcimento degli stessi e per il riconoscimento della qualifica di malattia professionale e del danno biologico;

pur troppo, in questi ultimi 16 anni tale legge è stata solo parzialmente attuata, come pure il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, attuativo di direttive comunitarie in materia di protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti climatici, fisici e biologici, mentre sono aumentati progressivamente i decessi per tumore causati da esposizione all'amianto;

per quasi un decennio sono rimasti non attuati aspetti fondamentali di tale normativa, come la mappatura della presenza dell'amianto nel Paese, la previsione dei piani regionali di bonifica, la creazione del registro degli ex esposti e dei mesoteliomi;

solo nel 1999 si è svolta la 1a conferenza governativa sull'amianto che ha consentito una verifica dello stato di attuazione della legge;

a fronte di questi ritardi il registro nazionale dei mesoteliomi - finalmente realizzato alla fine del marzo 2004 - registrava 9.166 casi di decesso, come è confermato dall'ultimo rapporto del maggio 2010;

è importante sottolineare, però, che si tratta di dati molto parziali, sia perché, a quella data, molte Regioni non avevano ancora provveduto alla creazione del registro degli ex esposti, sia perché si tratta di decessi avvenuti in strutture ospedaliere, rimanendo quindi sommerso e sconosciuto il numero dei decessi «non ufficiali»;

tra i soli dipendenti della cementifera Fibronit, in Broni e nell'Oltrepò Pavese, e nel resto d'Italia, ci sono stati oltre 1.000 casi di malattie professionali asbesto correlate, e molti purtroppo saranno coloro che si ammaleranno e verranno a mancare negli anni futuri a causa della lunga latenza di queste patologie;

risulta agli interroganti che:

il signor Gianfranco Padoan ha lavorato dal 1° marzo 1962 al 31 dicembre 1993 alle dipendenze della cementifera Fibronit;

nella sua attività lavorativa egli è rimasto esposto professionalmente a polveri e fibre di amianto, senza alcuna protezione e senza essere informato del rischio morbigeno cui andava incontro;

anche le sue tute e i suoi abiti erano contaminati con l'amianto;

egli, del tutto inconsapevolmente, non essendo stato informato del rischio cui esponeva anche i familiari, ha affidato alla moglie, signora Anna Maria Musca, anch'essa del tutto inconsapevole, di provvedere a lavarle e stirarle;

nel corso del 2009, al signor Padoan veniva diagnosticato un mesotelioma, che veniva denunciato

regolarmente dalla medicina del lavoro della USL di Roma, a firma della dottoressa Clara Cappelletti (possibile esposizione a fibre di amianto durante attività di taglio e messa in opera del materiale di cemento-amianto), che determinava l'inizio del procedimento penale iscritto al n. 1449/2010 R.G.N.R. e n. 1 del 2011 R.G. GIP, rispetto al quale tuttavia con atto del 17 gennaio 2011 il pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Voghera formulava richiesta di archiviazione, "rilevato che gli autori del reato sono rimasti allo stato ignoti e che le circostanze del caso non legittimano una richiesta dell'ufficio di autorizzazione a svolgere ulteriori indagini";

appena dopo il decesso del marito, anche alla signora Anna Maria Musca veniva diagnosticato un mesotelioma;

la medesima non ha mai lavorato in opifici industriali, e si è sempre occupata della famiglia e dei figli, e l'unica fonte di esposizione è costituita dal fatto che ha lavato e stirato le tute del marito contaminate con l'amianto;

quindi alla violazione delle norme di sicurezza da parte del datore di lavoro è legata anche la malattia e il successivo decesso della donna, che è avvenuto in data 15 dicembre 2010, sempre per mesotelioma;

ben diversamente, il GIP con atto del 24 febbraio 2011, "considerando che ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 409, comma 2, c.p.p. in quanto allo stato non ritiene di archiviare il procedimento; visto l'art. 127 c.p.p., fissa il giorno 12 maggio 2011 (...) in Tribunale di Voghera (...) per deliberare in Camera di Consiglio";

come emerge dalle indagini difensive condotte dal difensore della famiglia e dell'Osservatorio nazionale amianto, la stessa INAIL con atto del 19 luglio 1993 ha dichiarato che la ditta Fibronit SpA aveva una posizione assicurativa per il pagamento del premio supplementare asbestosi, e altrettanto è emerso in un'ulteriore dichiarazione del 26 luglio 1993;

le stesse indagini hanno fatto emergere che fu lo stesso datore di lavoro (Finanziaria Fibronit SpA e Fibronit Srl) a dichiarare all'INAIL che il signor Padoan fu esposto ad amianto, e del pagamento del premio supplementare asbestosi per la sua posizione;

la malattia professionale del signor Padoan è stata riconosciuta dall'INAIL nel marzo 2009 e in data 13 ottobre 2009 è stato rilasciato il certificato di esposizione qualificata ad amianto ex art. 13, comma 7, della legge n. 257 del 1992, ai fini della rivalutazione della prestazione pensionistica, cui l'INPS ha provveduto poco prima della morte che è avvenuta in data 1° novembre 2009;

presso la Procura della Repubblica di Voghera è pendente altro procedimento a carico degli amministratori Fibronit SpA, iscritto al n. 2036/04 R.G.N.R., rispetto al quale soltanto in data 31 gennaio 2011 è stato formulato avviso ex art. 415-bis del codice di procedura penale agli amministratori e responsabili della sicurezza, in pari data notificato all'avvocato Ezio Bonanni in qualità di legale delle persone offese;

essendo deceduta anche la moglie signora Anna Maria Musca, la figlia Marina Padoan, anche nella qualità di rappresentante dell'Osservatorio nazionale amianto, con atto depositato presso la Procura di Voghera in data 5 maggio 2011 ha formulato opposizione alla richiesta di archiviazione e note ex art. 127, comma 2, del codice di procedura penale con istanza di riunione al procedimento 2036/04 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Voghera evidenziando la singolarità del fatto che il padre avesse lavorato soltanto per Fibronit, e che risultava esposto ad amianto, e fosse deceduto per mesotelioma, rispetto al quale erano noti i nomi degli amministratori e dei responsabili della sicurezza nei confronti dei quali la stessa Procura della Repubblica procedeva con avviso ex art. 415-bis del codice di procedura penale, mentre invece per il procedimento per la morte del padre si volesse chiedere l'archiviazione asserendo che i medesimi fossero ignoti;

questo elemento di discrasia è stato individuato in modo puntuale dal GIP di Voghera;

l'unico comun denominatore, seppure nella diversità dei fattori, cioè le indagini preliminari della durata di circa 7 anni per quanto riguarda l'altro procedimento e la richiesta di archiviazione per quanto riguarda quest'altro caso (per il quale è deceduta anche la moglie), è l'assenza di giustizia per le vittime dell'amianto e per i loro familiari, e uno Stato di diritto che fatica ad affermare le sue stesse norme ed il principio di legalità, quando in gioco ci sono il profitto e le regole disumane, in contrasto con i principi solidaristici della nostra Carta costituzionale;

la figlia di entrambe le vittime, in proprio, ma anche nella qualità di delegata dell'Osservatorio nazionale amianto ONLUS di cui fa parte ha depositato denuncia querela del 28 aprile 2011 con la quale chiede di fare piena luce su queste vicende;

sia l'Associazione vittime dell'amianto nazionale italiana, con duplice atto, sia l'Osservatorio

nazionale amianto con l'atto depositato in data 5 maggio 2011, hanno inoltrato formale richiesta di avocazione delle indagini al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano;

solo in seguito alle note depositate con le relative allegazioni documentali, il pubblico ministero ha revocato la richiesta di archiviazione formulata nel presente procedimento e chiede che lo stesso venga restituito a quest'ultimo per essere unito al n. 124/11 R.G.N.R. già pendente;

il procedimento 1149/10 del Registro ignoti, rispetto al quale il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione, rispetto alla quale è intervenuto il provvedimento del GIP, di fissazione dell'udienza in Camera di Consiglio non era stato notificato alle parti offese, e solo dopo il deposito di corposa documentazione e il giorno prima dell'udienza, con provvedimento comunicato in sede di udienza in Camera di consiglio, il pubblico ministero comunicava di essere incorso in un "errore";

il procedimento nel quale Gianfranco Padoan risulterebbe persona offesa, il n. 124/11 R.G.N.R., è successivo rispetto a quello antecedente per il quale era stata richiesta l'archiviazione e che sarebbe stato archiviato se il GIP non avesse rigettato la richiesta del pubblico ministero,

si chiede di sapere:

se il Ministro della giustizia sia a conoscenza di quanto sopra;

se il Ministro della salute sia a conoscenza del rischio morbigeno dei lavoratori esposti all'amianto, sia del coinvolgimento dei loro familiari;

quali iniziative intenda assumere il Governo, ed in particolare il Ministro della giustizia ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di sottoporre gli esposti all'amianto e i loro familiari ad adeguata sorveglianza sanitaria;

se il Ministro della giustizia intenda assumere iniziative di competenza affinché siano fissati e celebrati in tempi ragionevoli i procedimenti penali aventi ad oggetto casi di malattie e decessi in seguito ad esposizione ad amianto, e si ponga rimedio alla situazione descritta, assicurando legalità e giustizia.